

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di luglio 2023. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate	2
Riscossione – Modello F24 - Crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta acquistati dai cessionari.....	3
Split payment - Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023.....	4
Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione – Articolo 1, commi da 213 a 218, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)	5
Riscossione – Modello F24 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della L. n. 178/2020 - Ridenominazione del codice tributo "6936"	7
Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento	7



Modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento del 5 luglio 2023, prot. n. 250755/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 5 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della L. n. 197/2022, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del punto 1.1 del Provvedimento esaminato è approvato, unitamente alle relative istruzioni, l'aggiornamento dell'allegato modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della L. n. 197/2022, come modificati dall'articolo 20 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

Il successivo punto 2 prevede che, entro il termine del 30 settembre 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.

Nel punto 3 del Provvedimento in commento vengono definite le modalità e i termini di versamento per le somme dovute per la definizione.

Ai sensi del punto 3.1 il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023.

2

Il successivo punto 3.2 specifica che:

- nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale;
- il pagamento rateale dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un massimo di venti rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di cinquantaquattro rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 194, della L. n. 197/2022.

Ai sensi del punto 3.3 i termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:

- 30 settembre 2023, prima rata;
- 31 ottobre 2023, seconda rata;
- 20 dicembre 2023, terza rata.

Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.



Con l'ulteriore precisazione che, nel caso in cui il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di cinquantuno rate, successive alle prime tre, scade l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.

Riscossione – Modello F24 - Crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta acquistati dai cessionari

Con Risoluzione n. 41/E del 7 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 4 del D.L. n. 34/2023 ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- la disciplina di riferimento dei crediti d'imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi;
- per consentire ai beneficiari originari l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei suddetti crediti d'imposta, con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023 sono stati istituiti i relativi codici tributo;
- con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 237453 del 27 giugno 2023 sono state estese le disposizioni del Provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici.

3

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“7751” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;**
- **“7752” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;**



- “7753” denominato “**CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34**”;
- “7754” denominato “**CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34**”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la *Piattaforma cessione crediti*, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato Provvedimento del 30 giugno 2022.

Split payment - Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023

Con Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE L. 188/45 del 27 luglio 2023, è stata modificata la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 riguardante il periodo di autorizzazione e l’ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, adottata dall’Italia (c.d. split payment).

Come specificato nel Considerando n. 3 della Decisione in esame, con lettera protocollata dalla Commissione il 26 settembre 2022 l’Italia ha chiesto una autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2026.

Con successiva lettera protocollata dalla Commissione l’8 maggio 2023 l’Italia ha chiesto che, a decorrere dal 1° luglio 2025, l’ambito di applicazione della misura speciale sia limitato alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni e di alcune società controllate da pubbliche amministrazioni.

Come riportato nel Considerando n. 6, l’Italia ha sostenuto che, in assenza del meccanismo del pagamento frazionato introdotto dalla misura speciale in parola, il recupero degli importi IVA dovuti dai soggetti passivi coinvolti in frode o evasione fiscale potrebbe risultare impossibile dopo che il

controllo incrociato sia stato effettuato poiché, nel frattempo, tali soggetti passivi potrebbero essere divenuti insolventi. Pertanto, il meccanismo del pagamento frazionato, in quanto misura *ex ante*, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura *ex post*.

Come evidenziato nel successivo Considerando n. 7 l'Italia ritiene, inoltre, che la misura speciale, tenuto conto della sua efficacia e delle sinergie con altre misure applicate, in particolare con l'obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione nell'ambito degli sforzi compiuti dal paese al fine di ridurre la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto e l'importo effettivamente riscosso in Italia.

Con il Considerando n. 9 viene precisato che, poiché l'ulteriore proroga richiesta dell'autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire di effettuare una valutazione se la misura speciale sia idonea ed efficace, l'autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe essere prorogata fino al 30 giugno 2026.

Con la Decisione esaminata, quindi, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, fra cui assicurare l'applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d'imposta, è stata concessa l'autorizzazione per prorogare la misura speciale con effetto dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026.

Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione – Articolo 1, commi da 213 a 218, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)

Con Circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione di cui all'articolo 1, commi da 213 a 218, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che i commi da 213 a 218 del citato articolo 1 hanno introdotto, in alternativa alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 204, una speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (di seguito, "*rinuncia agevolata*").

In particolare, il comma 213 dispone che il ricorrente, entro il 30 settembre 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

La *rinuncia agevolata* prevede, quindi, la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Nello specifico, con la Circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo della *rinuncia agevolata* nonché all’oggetto e alla qualificazione giuridica della definizione delle pretese con la controparte.

Il paragrafo 1 del Documento di prassi esaminato, richiamando il comma 213 dell’articolo 1 della L. 197/2022, precisa che la *rinuncia agevolata* interessa le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, che risultano pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, ovvero al 1° gennaio 2023 (ritenendo sufficiente, a tal fine, la sola notifica del ricorso a controparte e non anche il deposito dello stesso, che comunque dovrà essere effettuato nei termini di legge).

La facoltà di rinuncia, chiarisce ancora l’Amministrazione finanziaria, interessa le controversie aventi ad oggetto atti impositivi e, quindi, l’ambito di applicazione dell’istituto risulta analogo a quello della conciliazione agevolata di cui al comma 206 dell’articolo 1 della L. n. 197/2022.

Al riguardo valgono i chiarimenti già forniti nella Circolare 19 aprile 2023, n. 9/E, par. 2, relativa alla conciliazione agevolata, da cui emerge una nozione di “atto impositivo” più estesa rispetto a quella esplicitata nella precedente prassi.

Il paragrafo 2 del Documento di prassi esaminato chiarisce che la definizione in parola è assimilabile ad una conciliazione giudiziale, dal momento che l’accordo consente di ridefinire la pretesa all’esito di un’attenta valutazione della situazione di fatto e di diritto propria di ciascuna fattispecie, tenendo conto del grado di sostenibilità della pretesa e degli effetti ulteriori che la definizione è idonea a produrre.

Considerata la *ratio* e l’eccezionalità dell’istituto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le parti possano regolare nell’ambito dell’accordo le spese di lite che, quindi, possono anche essere compensate integralmente per tutti i gradi di giudizio.

Nella Circolare esaminata viene, altresì, precisato che, la definizione in parola deve interessare tutte le pretese azionate in giudizio, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità, consentita invece con riguardo alla conciliazione agevolata, di addivenire ad un accordo avente ad oggetto solo una parte delle pretese contenute nell’atto impositivo impugnato.

È stato, inoltre, chiarito che la *rinuncia agevolata*:

- non è applicabile con riferimento alle controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, previsto dal comma 214, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, che risulterebbe contrario alla *ratio legis*;
- è applicabile in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi 186 a 204, per cui il medesimo atto impositivo non può essere oggetto di entrambe le definizioni;



- è applicabile nel caso in cui il giudizio pendente in Cassazione interessi più atti impositivi, alcuni dei quali definibili ai sensi del comma 186 e seguenti e i restanti mediante la definizione in esame.

La Circolare in commento precisa che tale forma di composizione concordata, configurando una fattispecie a formazione progressiva, richiede non solo l'incontro di volontà tra le parti del giudizio, ma anche il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di imposta, interessi, sanzioni ed eventuali accessori.

Tali somme sono calcolate al netto degli importi già versati dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria e frazionata in pendenza di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'intero importo dovuto debba essere versato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e comunque entro il termine del 30 settembre 2023, mentre non è indispensabile che anche la rinuncia al ricorso debba avvenire nel medesimo termine innanzi indicato.

Riscossione – Modello F24 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della L. n. 178/2020 - Ridenominazione del codice tributo "6936"

Con Risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha ridenominato il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della L. n. 178/2020.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 1, comma 1057-bis, della L. n. 178/2020 riconosce, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. n. 232/2016, un credito di imposta alle condizioni ivi indicate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito di imposta in argomento, si ridenomina il seguente codice tributo, di cui alle Risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 68/E del 30 novembre 2021:

- "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020".

Nella Risoluzione in commento è, altresì, precisato che restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021.

Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

Con Decreto Legge 28 luglio 2023, n. 98, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023, sono state introdotte misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.



Riportiamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento (articolo 4)

L'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 98/2023 ha stabilito che il contributo di solidarietà di cui dell'articolo 1, commi da 115 a 119, della L. n. 197/2022, può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della L. n. 197/2022, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.

Entrata in vigore (articolo 5)

L'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 98/2023 stabilisce che l'esaminato Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 29 luglio 2023.

